

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/102 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2026****che stabilisce le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo di cui al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di stabilire il punto di accesso elettronico europeo come parte del sistema informatico decentrato, è necessario definire e adottare specifiche tecniche, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti.
- (2) Il punto di accesso elettronico europeo, come parte del sistema informatico decentrato, dovrebbe essere conforme alle specifiche tecniche applicabili, agli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e agli altri requisiti del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, stabiliti negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), dello stesso.
- (3) Il punto di accesso elettronico europeo è stato istituito dal regolamento (UE) 2023/2844 come parte del sistema informatico decentrato al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti in materia civile e commerciale nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe consentire alle persone fisiche e giuridiche di presentare istanze, presentare o inviare richieste, ricevere informazioni di rilevanza procedurale, compreso l'accesso a fascicoli o a parti di fascicoli processuali digitalizzati, e comunicare con le autorità competenti, o consentire ai loro rappresentanti di agire in tal senso per loro conto, nei casi disciplinati dal regolamento (UE) 2023/2844, o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali.
- (4) Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere collegato a un punto di accesso autorizzato interoperabile ai sensi del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica.
- (5) Conformemente alla decisione (UE) 2024/789 della Commissione ⁽³⁾, l'Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2023/2844 e partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata né è soggetta all'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/850/oj>).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2024/789 della Commissione, del 6 marzo 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero (GU L, 2024/789, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/789/oj>).

